



**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## II SEZIONE CIVILE

Composta da:

Francesco Maria Cirillo

Giuseppe Tedesco

Davide De Giorgio

Valeria Pirari

Andrea Penta

- Presidente-

- Consigliere -

- Consigliere -

- Consigliere -

- Consigliere Rel.-

Oggetto:

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Mandati<br>profession<br>ali – Nullità<br>clausole<br>tariffa<br>oraria e<br>palmari |
|--------------------------------------------------------------------------------------|

UP

28/05/2026

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13449/2024 proposto da:

\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ rappresentate e difese dall'Avv. Prof. \_\_\_\_\_

██████████ come da procura allegata al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

Avv. ██████ rappresentato e difeso da sé stesso, dall'Avv. Prof.

\_\_\_\_\_ e dall'Avv. \_\_\_\_\_, come da procura in calce al

controricorso;

– controrricorrente –

avverso la sentenza n. 1028/2024 della Corte d'Appello di Milano, depositata l'08/04/2024 e notificata in pari data.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28/05/2026 dal Consigliere Andrea Penta;

udito il Prof. Avv. [REDACTED] per le ricorrenti e l'Avv. [REDACTED] per sé stesso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Aldo Ceniccola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in via subordinata, per il rigetto del ricorso.

### **FATTI DI CAUSA**

1. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] - rispettivamente, coniuge e figlie del prof. [REDACTED] [REDACTED] noto gallerista e mercante d'arte assassinato nel 2010, convenivano in giudizio l'avv. [REDACTED] [REDACTED] affinché venisse dichiarata la nullità delle pattuizioni che regolavano il rapporto di prestazione d'opera intellettuale intercorso fra le parti, nonché, in via subordinata, l'annullamento delle medesime per errore e/o dolo e, in via ulteriormente subordinata, la loro rescissione per lesione, con restituzione degli importi già corrisposti e risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

[REDACTED] nel costituirsi in giudizio, chiedeva in via riconvenzionale che venisse accertato il suo credito residuo nei confronti delle attrici, dedotto l'importo già azionato dal medesimo con decreto ingiuntivo opposto dalle medesime in una separata causa che veniva riunita alla presente.

2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1698/23 pubblicata il 3.3.2023: i) dichiarava la nullità della clausola ritenuta vessatoria contenuta nei mandati del 12.9.2013, del 6.5.2014 e del 27.4.2016 che prevedeva, in caso di revoca del mandato al professionista, la corresponsione per intero del compenso senza le concordate riduzioni; ii) revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava le attrici a pagare il minore importo di € 240.000,00



€; iii) accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale e condannava le attrici a pagare, a titolo di ulteriori compensi, l'importo di € 464.945,71.

3. Sull'impugnazione principale di [REDACTED] e incidentale di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] la Corte d'appello di Milano rigettava quest'ultimo e accoglieva parzialmente il primo, rigettando la domanda di nullità della clausola vessatoria di cui ai mandati del 12.9.2013, 6.5.2014 e 27.4.2016 nei confronti della sola [REDACTED] [REDACTED] e, per l'effetto, condannando, in solido fra loro, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] a pagare a [REDACTED] [REDACTED] la somma di € 464.945,71, e la sola [REDACTED] [REDACTED] a corrispondere al medesimo [REDACTED] l'ulteriore somma di € 293.281,72 e condannando, in solido fra loro, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] a versare al [REDACTED] la somma di € 1.072.264,20, il tutto oltre iva e cpa come per legge e interessi ex art. 1284, comma quarto, c.c. dalla domanda al saldo effettivo, e disponendo la cancellazione delle espressioni convenienti e offensive indicate nella sentenza di primo grado.

A tal fine affermava che:

- con riferimento alla ricusazione del giudice di primo grado, anche ove questi avesse effettivamente pronunciato la fase ascrittagli negli esatti termini riportati dalle appellanti, il riferimento alla firma dei contratti, nel suddetto contesto, appariva diretta non ad anticipare il giudizio sulla validità degli stessi, ma a rappresentare alla parte il fatto storico della firma apposta sugli stessi e dei rischi che sarebbero potuto derivare rispetto all'esito del giudizio in conseguenza della predetta firma;
- a [REDACTED] non era applicabile lo *status* di consumatore, con la conseguente esclusione della tutela delle norme del codice del



consumo, laddove il detto *status* doveva essere riconosciuto a [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] come affermato dal tribunale, non essendo le stesse socie di [REDACTED] in funzione della cui liquidazione si era pressochè quasi totalmente svolta l'attività professionale commissionata all'avv. [REDACTED] e non essendo stato provato alcun collegamento delle stesse con la [REDACTED] s.r.l. (avendo agito per uno scopo estraneo all'attività di impresa, essendosi rivolte all'avv. [REDACTED] al fine esclusivo di tutelare i propri diritti successori che sarebbero stati tutelati anche dal recupero delle opere di proprietà della società);

- avuto riguardo alla clausola contenuta nei tre mandati del 12.9.2013, 6.5.2014 e 27.4.2016, disciplinante le conseguenze sul piano economico della revoca anticipata dal mandato da parte delle clienti, premesso che la stessa creava uno squilibrio fra diritti e obblighi del contratto a sfavore del consumatore (in quanto poneva oggettivamente una limitazione alla libertà di revoca del cliente che rimaneva necessariamente condizionato dalla maggior somma che era chiamato con certezza a dover corrispondere a fronte di una somma che, in caso di prosecuzione del mandato, avrebbe anche non potuto corrispondere in quanto il palmario non sarebbe stato dovuto in caso di esito sfavorevole della lite) e che difettava la prova di una specifica discussione e approvazione della stessa, il motivo di appello doveva essere accolto per quanto riguardava la [REDACTED] (non avendo la stessa lo *status* di consumatore e non essendo quindi alla stessa applicabile la specifica normativa di tutela prevista per lo stesso), laddove doveva essere rigettato per quanto concerneva [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] alle quali la detta normativa si applicava, sicchè solo la prima doveva essere condannata al pagamento della maggior somma costituita dalla corresponsione della tariffa oraria senza riduzione per l'attività dell'avv. [REDACTED] espletata in attuazione del primo mandato e del terzo mandato per



le assistenze ancora in essere al momento della revoca e per cui non fossero stati già corrisposti i palmari maturati;

- con riferimento alla censura concernente la nullità di tutte le pattuizioni intercorse fra le parti, con particolare riguardo a quelle relative alle tariffe orarie, in quanto prive dei requisiti di chiarezza, trasparenza, determinabilità e comprensibilità delle loro conseguenze economiche, le clausole delle tariffe orarie di tutti e tre i mandati risultavano essere state oggetto di specifica pattuizione, in quanto la tariffa originaria di 1000 € all'ora risultava oggetto di riduzioni in percentuali differenti per ognuno degli stessi, sicchè le pattuizioni non potevano essere ritenute abusive sotto il profilo della tutela del consumatore, essendo state anche oggetto di puntuale contrattazione;

- anche i palmari erano stati oggetto di puntuale trattativa individuale, con la conseguenza che costituivano clausole vessatorie in relazione alla normativa consumeristica, e non costituivano un patto di quota lite vietato ai sensi dell'art. 13, comma quarto, l. n. 247/2012, trattandosi nel caso specifico di una componente aggiuntiva del compenso dell'avv. [REDACTED] in quanto l'importo pattuito, in caso del verificarsi delle condizioni previste, si sarebbe aggiunto al compenso orario che sarebbe stato comunque percepito anche in assenza del verificarsi delle stesse;

- avuto riguardo alla eccepita erronea applicazione del principio di non contestazione da parte del tribunale non solo ai fatti principali ma anche ai fatti secondari e ai documenti, l'avv. [REDACTED] aveva provato documentalmente in modo puntuale l'esecuzione delle proprie prestazioni e la complessità delle stesse e la lettera del 23.11.2018, con la quale l'avv. [REDACTED] dopo aver esposto l'attività espletata in esecuzione dei mandati e dato atto del credito residuo in suo favore al 30.9.2018, aveva chiesto alle [REDACTED] di confermare i mandati conferiti e gli impegni contrattuali assunti



(compreso l'impegno ad onorare i debiti maturati per le prestazioni ancora in corso), destinando in prededuzione al pagamento degli stessi i proventi derivanti dalla vendita di opere d'arte e/o le utilità derivanti dalla conclusione favorevole del processo d'appello danese nei confronti di [REDACTED] era ricognitiva delle prestazioni professionali svolte e di quelle ancora in atto da parte dell'avv. [REDACTED] con le richieste assunzioni di obblighi ed era stata sottoscritta per accettazione da tutte le [REDACTED]

- l'accordo sottoscritto in data 23.11.2018 in ordine al riconoscimento di un diritto di prededuzione all'avv. [REDACTED] (a soddisfazione dei propri crediti professionali delle somme costituenti i proventi della vendita di opere d'arte e/o derivanti dalla conclusione favorevole del processo di appello nei confronti di [REDACTED] davanti alla Corte d'appello di Copenaghen) era valido, atteso che la sua funzione (rendere più certe le reciproche obbligazioni tra le parti, con riguardo a tutti i mandati conferiti) era lecita e meritevole di tutela nell'ambito di un rapporto che durava già da diversi anni e l'art. 31 del codice deontologico forense prevede che "L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso a) quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita";

- quanto alla sottoscrizione della transazione con [REDACTED] dai documenti prodotti dalle appellanti emergeva che le [REDACTED] erano state informate della transazione, avendone ricevuto una bozza, e non erano contrarie al contenuto della stessa, ma solo alle modalità di esecuzione del versamento; del resto, le medesime con la scrittura del 23.11.2018 avevano, come detto, espressamente assunto l'obbligo di destinare in prededuzione le utilità della causa danese al pagamento dei compensi professionali dell'avv. [REDACTED] il quale, quindi, in forza della procura generale alle liti di cui era in possesso, aveva transatto la causa sulla base delle condizioni comunicate in precedenza alle proprie assistite e su cui non avevano espresso dissenso (agendo quindi in attuazione del proprio diritto riconosciuto dalle stesse con



la richiamata scrittura privata a destinare la somma al pagamento dei propri compensi);

- con riferimento all'incasso del prezzo di vendita delle opere "██████████ di ██████████ e "██████████ di ██████████ quanto alla prima, con lettera del 2.10.2014 la ██████████ dapprima, aveva conferito all'avv. ██████████ il mandato a vendere il dipinto, stabilendo il prezzo di vendita e riconoscendo al medesimo (ferma l'applicazione del regime tariffario già pattuito con riduzione del 50%) un *success fee* pari al 5% del prezzo di vendita (tale compenso era un palmario e non un patto di quota lite, in quanto aggiuntivo a quello tariffario già previsto) e, poi, lo aveva autorizzato espressamente, prestando il consenso alla richiesta dello stesso contenuta nella lettera del 29.10.2014, a trattenere la somma di € 520.024, detratta dal prezzo di vendita dell'opera di ██████████ a pagamento dei crediti maturati dallo studio per l'opera professionale prestata per lo svolgimento delle attività ivi puntualmente indicate; in relazione all'opera di ██████████ premesso che la transazione era stata stipulata fra le parti in data 11.12.2015 (attribuendo il dipinto in proprietà esclusiva alle eredi ██████████ laddove la decisione di porre in vendita l'opera per l'importo di 120.000 € e di autorizzare l'avv. ██████████ a trattenerne il prezzo in attuazione dell'accordo del 23.11.2018 era stata comunicata per scritto allo stesso nel febbraio 2019 e confermata anche con il consenso delle figlie in data 19.2.2019 (deposizione teste ██████████ quando il dipinto era stato venduto non era più *res litigiosa*, con la conseguenza che anche la cessione del credito ad incassarne il prezzo non violava il divieto dell'art. 1261 c.c.);

- era corretta l'interpretazione data dal tribunale al secondo mandato del 6.5.2014 ritenendo che sulla base dello stesso fosse dovuto il palmario sul "risparmiato" pattuito in occasione del primo mandato del 12.9.2013, emergendo proprio dalla piana interpretazione del testo che le parti avevano pattuito le medesime condizioni economiche del mandato originario, con la



sola eccezione della riduzione del palmario *success fee* dal 20 al 15%, sicchè era dovuto dalle [REDACTED] all'avv. [REDACTED] anche il palmario sul "risparmiato" conseguente al rigetto della domanda riconvenzionale di [REDACTED] nei confronti delle [REDACTED] nel giudizio danese.

4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] sulla base di undici motivi. [REDACTED] ha resistito con controricorso.

In prossimità dell'udienza pubblica entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, Dott. Aldo Ceniccola, ha concluso per iscritto nel senso della declaratoria di inammissibile o, in subordine, del rigetto del ricorso.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Occorre premettere una breve ricostruzione fattuale della vicenda.

Il 12.9.2013 le [REDACTED] anche in qualità di eredi di [REDACTED] [REDACTED] conferivano all'avv. [REDACTED] un mandato di assistenza e difesa, sia giudiziale che stragiudiziale, finalizzato a ricostruire i rapporti patrimoniali del *de cuius*, intraprendendo anche le iniziative necessarie per rivendicare e ottenere la restituzione di opere d'arte di sua proprietà detenute da altri *sine titolo*, recuperare i crediti, coltivando le iniziative giudiziali già in atto e intraprendendo quelle necessarie.

Il valore complessivo e la durata delle controversie risultavano all'inizio indeterminabili, ancorchè l'assistenza veniva definita di straordinaria importanza in ragione dell'urgenza della complessità delle questioni giuridiche da trattare e delle prestazioni da svolgere.

Le condizioni economiche del mandato erano regolate dalle "condizioni contrattuali del mandato professionale" applicato dallo studio che veniva allegato e sottoscritto, fatte salve le seguenti deroghe: i) in parziale deroga all'art. 5 delle condizioni del mandato, gli onorari a tempo venivano ridotti



nella misura del 50% rispetto a quelli previsti - nella misura di € 500 all'ora per l'avv. [REDACTED] -, con corrispondente riconoscimento di un "palmare" - *success fee* - nella misura del 20% a titolo di onorari delle somme riconosciute a qualsiasi titolo in favore delle clienti e del 15% delle somme o utilità risparmiate a qualsiasi titolo rispetto a domande o pretese formulate da chiunque nei loro confronti; ii) veniva convenuto il pagamento trimestrale degli onorari maturati; iii) in caso di revoca del mandato da parte delle clienti, veniva convenuto che sarebbe stato dovuto l'intero compenso a titolo di onorario maturato senza riduzioni. Sempre in data 12.9.2013 davanti al notaio, le [REDACTED] conferivano procura generale alle liti all'avv. [REDACTED]. In data 6.5.2014 veniva conferito all'avv. [REDACTED] un secondo mandato professionale per la procedura [REDACTED] pendente a Copenaghen, con applicazione della convenzione tariffaria del 12.9.2013 e riduzione al 15% del "palmare" - *success fee* - a titolo di onorario sulle somme o utilità riconosciute.

In data 27.4.2016 veniva sottoscritto - oltre che dalle tre eredi [REDACTED] anche dal liquidatore della [REDACTED] [REDACTED] s.a.s. - un ulteriore mandato di assistenza, rappresentanza e consulenza, giudiziale e stragiudiziale, per la tutela dei rispettivi interessi con riferimento alle opere del maestro [REDACTED] in loro possesso - comprese quelle oggetto di sequestro penale -, al fine di compiere tutte le attività necessarie alla loro individuazione, verifica della loro autenticità e acquisizione del relativo certificato, restauro e commercializzazione. Venivano pattuite le medesime condizioni economiche del mandato del 12.9.2013, con la riduzione di un ulteriore 20% del compenso orario - 400 € per l'avv. [REDACTED] - e il riconoscimento di un "palmare" - *success fee* - del 20% a titolo di onorario sulle somme e/o utilità riconosciute sulle opere commercializzate e riconosciute come autentiche sulla base del valore stimato.



Sia il secondo che il terzo mandato, contemplavano la medesima clausola presente nel primo mandato in caso di revoca dello stesso da parte delle clienti.

In data 23.11.2018, le eredi [REDACTED] a seguito di espressa richiesta dell'avv. [REDACTED] che elencava puntualmente le attività di assistenza e consulenza concluse e ancora in quel momento in atto, confermavano gli impegni contrattuali precedentemente assunti con i tre mandati di cui sopra in corso. Inoltre, riconoscevano i crediti residui maturati dal [REDACTED] fino al 30.9.2018 ammontanti a € 37.500 e quelli già maturati ma non ancora richiesti relativi ai palmari dei procedimenti [REDACTED] e [REDACTED] - dettagliatamente quantificati con successiva lettera del 29.11.2018 - e confermavano l'impegno a destinare con priorità e in prededuzione per l'assolvimento degli obblighi nei confronti dello studio i proventi di vendite di opere d'arte e/o quelli derivanti dalla favorevole conclusione del procedimento [REDACTED]

2. Preliminarmente, destituita di fondamento è l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal controricorrente.

E' vero, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda *sub iudice* posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; tuttavia l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021; conf. Cass., Sez.



3, Sentenza n. 4300 del 13/02/2023), laddove, nel caso di specie, per quanto si evidenzierà nell'analisi dei singoli motivi, il ricorso, sebbene in alcuni punti prolisso, non è oscuro o non intellegibile.

3. Con il primo motivo le ricorrenti deducono, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., 6 CEDU, 47 CDFUE e 101, 127-ter, 275 e 352 c.p.c. (nel testo novellato con d.lgs. 149/2022, applicabile al giudizio d'appello *ratione temporis*), per non aver la Corte territoriale considerato che, nel precisare le conclusioni, avevano chiesto di discutere oralmente la causa davanti al Collegio della Corte d'appello, reiterando l'istanza nella memoria di replica e nelle note scritte sostitutive dell'udienza di rimessione in decisione dinanzi al Consigliere Istruttore, che aveva rigettato l'istanza, nuovamente reiterata con le note scritte sostitutive dell'udienza di rimessione in decisione.

#### 3.1. Il motivo è infondato.

Si deduce la nullità della sentenza d'appello per avere il Consigliere istruttore rigettato la richiesta di discussione orale davanti al Collegio, sostenendo che l'art. 352 c.p.c. novellato presenterebbe un *lapsus calami*, che andrebbe integrato analogicamente con l'art. 275 c.p.c. e che la trattazione scritta violerebbe diritto di difesa e contraddittorio.

Il controricorrente sostiene la piena legittimità della trattazione scritta dopo la riforma Cartabia, la decadenza dall'istanza ex art. 127-bis c.p.c. (mancata opposizione nei 5 giorni) e l'insussistenza di un diritto costituzionalmente garantito alla discussione orale in appello.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 73 del 2022, ha statuito che, per quanto al principio di pubblicità delle udienze - benché non sia stato positivizzato neanche a seguito della riforma introdotta dalla legge cost. n. 2 del 1999, e benché resti di valore non assoluto, in quanto resta affidato alla discrezionalità del legislatore il bilanciamento degli interessi in giuoco nei diversi procedimenti - vada riconosciuta un'indiscutibile valenza



costituzionale, quale corollario della regola enunciata dall'art. 101, primo comma, Cost., in quanto componente naturale e coesistente del giusto processo, con riferimento al rito civile, porre un'alternativa tra difesa scritta e discussione orale nel processo civile non può determinare alcuna lesione di un adeguato contraddittorio, anche perché le parti permangono su di un piano di parità (laddove nel processo penale particolare rilevanza assume il principio della pubblicità delle udienze, in considerazione degli interessi protetti e dei riflessi sociali della violazione delle norme incriminatrici). In varie occasioni la Consulta ha ribadito che il principio della pubblicità dell'udienza non riveste carattere assoluto e può essere derogato in presenza di «particolari ragioni giustificative», ove «obiettive e razionali». In quest'ottica, fermo restando che, sulla base dell'attuale formulazione dell'art. 352 c.p.c. applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame (essendo stato l'appello proposto dopo la data del 28 febbraio 2023), non è più contemplata la possibilità per ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, di chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio, anche in precedenza si riteneva (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 1769 del 24/01/2025) che l'omessa fissazione, nel giudizio d'appello, dell'udienza di discussione orale, pur ritualmente richiesta dalla parte ex art. 352 c.p.c., non determinasse necessariamente la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, giacché l'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato *error in procedendo*; perciò, avendo la discussione della causa nel giudizio d'appello una funzione meramente illustrativa delle posizioni già assunte e delle tesi già svolte nei precedenti atti difensivi e non sostitutiva delle difese scritte ex art. 190 c.p.c., per configurare una lesione del diritto di difesa non basta affermare, genericamente, che la mancata discussione ha impedito al



ricorrente di esporre meglio la propria linea difensiva, essendo al contrario necessario indicare quali sono gli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi.

E' opportuno evidenziare che l'art. 352 non richiama l'art. 275, comma 2, dettato per le cause riservate a decisione monocratica del Tribunale. Si tratta di una precisa scelta discrezionale del legislatore, come tale non censurabile, che trae origine dalla circostanza che il giudizio di appello è tendenzialmente documentale (basandosi sull'istruttoria già espletata in primo grado), fatta eccezione per i casi eccezionali contemplati dall'art. 356 c.p.c.. Con l'entrata in vigore della Riforma Cartabia il rito cartolare non partecipato è divenuto, nel giudizio d'appello, la regola procedimentale "ordinaria", al fine di consentire una trattazione più celere dei processi pendenti innanzi alle Corti di appello ed una più razionale gestione delle risorse di cui tali uffici dispongono.

Del resto, anche nel nuovo rito camerale di legittimità "non partecipato", la garanzia del contraddittorio, costituente il nucleo indefettibile del diritto di difesa costituzionalmente tutelato, è assicurata dalla trattazione scritta della causa, con facoltà delle parti di presentare memorie per illustrare ulteriormente le rispettive ragioni anche in rapporto alla proposta di trattazione camerale del relatore in sé non suscettibile di vulnerare il diritto di difesa, trattandosi di mera ipotesi decisoria non vincolante per il collegio, quale esito di un bilanciamento, non irragionevolmente effettuato dal legislatore nell'ambito del potere di conformazione degli istituti processuali, tra le esigenze del diritto di difesa e quelle, del pari costituzionalmente rilevanti, di speditezza e concentrazione della decisione (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5371 del 02/03/2017)

Anche la CEDU, con la pronuncia *Tato Marinho c. Portogallo* del 2016 (Corte europea dei diritti dell'uomo, 21 giugno 2016, ricorsi n. 9023/13 e



78077/13, Tato Marinho c. Portogallo), ha ritenuto che non sia sempre necessaria l'udienza orale nei gradi successivi.

Premesso che, in base all'art. 359 c.p.c., nei procedimenti d'appello davanti alla Corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del secondo capo, alla luce dell'art. 127-ter c.p.c., l'udienza può essere sostituita dal deposito di note scritte e ciascuna parte costituita può, entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento giudiziale, opporsi, a conferma del fatto che l'udienza di discussione non è più indefettibile, essendo l'appello post-Cartabia fisiologicamente cartolare.

Solo con riferimento al regime antecedente al d.lgs. n. 149 del 2022 costituiva ragione di dubbio se la mancata fissazione della richiesta udienza di discussione costituisse o meno causa di automatica nullità della sentenza pronunciata dalla Corte di appello, a tal punto che, nel contrasto tra gli opposti orientamenti circa la reale portata della violazione del disposto dell'art. 352, secondo e terzo comma, c.p.c., l'ordinanza n. 2010/2026 della Terza Sezione di questa Corte ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.

Nel nuovo regime, risultante dalla riforma del 2022, ripetesi qui applicabile *ratione temporis*, invece l'unica traccia di oralità è ravvisabile nell'art. 350 bis c.p.c. «laddove conferisce al giudice d'appello il potere di disporre una discussione orale non chiesta dalle parti e, in realtà, affidata alla sua valutazione ai sensi degli articoli, per così dire, progressivi (il secondo dilata l'area del primo) 348 bis e 350, terzo comma, c.p.c.: l'oralità come modalità di contraddittorio viene dunque rimessa esclusivamente al potere del giudice, il quale potere è circoscritto da presupposti chiaramente discrezionali» (cfr. in tal senso l'ordinanza interlocutoria sopra indicata).

Pertanto, occorre enunciare il seguente principio di diritto: «Nel giudizio di appello, la trattazione scritta della fase decisoria, prevista dall'art. 352 c.p.c. nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, non viola gli artt. 24 e



111 Cost., né l'art. 6 CEDU, atteso che il diritto di difesa e il principio del contraddittorio risultano adeguatamente garantiti mediante lo scambio di difese scritte, non sussistendo un diritto costituzionalmente indefettibile alla discussione orale nei gradi successivi al primo».

4. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 51, n. 4, c.p.c., anche con riferimento all'art. 37, lett. b), c.p.p., e 53 c.p.c., per aver erroneamente, a loro dire, la Corte di merito rigettato la loro istanza di ricusazione del Giudice Unico di primo grado per indebita anticipazione del giudizio circa la ritenuta validità delle scritture predisposte dall'Avv. [REDACTED] e dallo stesso fatte sottoscrivere alle clienti consumatrici eredi [REDACTED]

4.1. Il motivo è infondato.

Il ricorrente denuncia l'indebita anticipazione del giudizio da parte del G.U. (per aver pronunciato la frase: "*Signora [REDACTED] è per me un'occasione troppo ghiotta averla qui, davvero ghiotta, perché era da tanto che volevo chiederle, visto che lei mi sembra in salute per la sua età, che cosa si aspetta da questa causa ... il dott. [REDACTED] con tutto il rispetto, avrà anche ritenuto di sospendere l'esecutività del decreto ... ma se qualcuno ha firmato un contratto, ha firmato un contratto ...*"), con conseguente illegittimo rigetto dell'istanza di ricusazione. Secondo il loro assunto, in tal guisa esprimendosi, il giudice avrebbe anticipato indebitamente il giudizio sulla validità dei contratti di prestazione d'opera professionale e delle dichiarazioni fatti sottoscrivere dall'Avv. [REDACTED] di cui era stata domandata la nullità o, in subordine, l'annullamento o, in ulteriore subordine, la rescissione.

Il resistente ha, sul punto, controdedotto che l'istanza non era stata riproposta nelle conclusioni, con la conseguente rinuncia implicita e, comunque, era stata formulata senza una specifica procura speciale e che, in ogni caso, la frase doveva essere interpretata come invito valutativo sui rischi di causa, e non come anticipazione del *decisum*.



Entrambi i giudici di merito hanno rigettato l'istanza di riconsuazione.

Il Tribunale ha rilevato: «la frase, più che una anticipazione del giudizio appare finalizzata ad evidenziare anche alle parti presenti, al cospetto del difensore, le criticità del contenzioso e l'alea della causa».

A sua volta, la Corte d'appello ha evidenziato: «risulta dal verbale dell'udienza in cui erano stati sentiti tre testi quanto segue: "Si dà atto che il giudice tenta di interloquire con la parte presente in aula sig.ra [REDACTED] per rappresentare i rischi di causa e l'avv. [REDACTED] si oppone facendo rilevare che l'odierna udienza non è di comparizione parti e di interrogatorio libero". Quindi, anche ove la frase fosse stata effettivamente pronunciata negli esatti termini riportati dalle appellanti, il riferimento alla firma del contratto, nel suddetto contesto, appare diretta non ad anticipare il giudizio sulla validità degli stessi, ma a rappresentare alla parte il fatto storico della firma apposta sugli stessi e dei rischi che sarebbero potuti derivare rispetto all'esito del giudizio in conseguenza della predetta firma».

Trattasi, all'evidenza, di una valutazione di merito, peraltro congrua dal punto di vista logico-formale e corretta sul piano giuridico, come tale non suscettibile di essere censurata nella presente sede di legittimità.

Del resto, ai fini della riconsuazione del giudice civile ex artt. 51, primo comma, nn. 3 e 4, e 52 c.p.c., non costituisce grave inimicizia, né espressione o anticipazione di giudizio sul merito della controversia e neppure cognizione di essa in altro grado persino la pronuncia di precedenti provvedimenti sfavorevoli, quand'anche ritenuti erronei o manifestamente tali, resi in procedimenti separati o connessi in danno della medesima parte, ove non si alleggi e si provi l'esistenza di ragioni di rancore o di avversione diverse ed esterne alla causa, che si fondino su dati di fatto concreti e precisi, estranei alla realtà processuale ed autonomi rispetto ad essa, potendo quest'ultima costituire unicamente un elemento sintomatico della sussistenza del presupposto di fatto rilevante per la riconsuazione (Cass., Sez.



6 - 1, Ordinanza n. 24934 del 24/11/2014; conf. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3161 del 17/02/2016).

L'asserita anticipazione del giudizio è configurabile solo ove la manifestazione di convincimento risulti inequivoca, oggettiva e tale da rivelare una definitiva presa di posizione sul merito della controversia; non integra tale ipotesi l'esternazione volta a prospettare alle parti i rischi processuali della lite o le possibili conseguenze delle loro scelte difensive. In particolare, l'anticipazione rilevante ai fini della ricusazione sussiste solo se il giudice invade senza necessità l'ambito della decisione finale, anticipandone gli esiti; restano estranee alla causa di ricusazione le valutazioni funzionali allo svolgimento del processo e non indicative di una presa di posizione definitiva.

Invero, l'ipotesi di ricusazione, quale è delineata dall'art. 64 n. 2 c.p.p., si realizza attraverso il concorso necessario di due elementi: a) la manifestazione, da parte del giudice, di un parere sull'oggetto del procedimento affidatogli e b) la condizione, per la quale tale parere venga manifestato al di fuori dell'esercizio della funzione giudiziaria. Questi due elementi vanno esaminati nel loro complesso, facendo riferimento alle circostanze di fatto, in presenza delle quali tali dichiarazioni sono state espresse. Ne consegue che solo se con la loro valutazione si dimostri che il magistrato ha realmente anticipato, al di fuori delle proprie funzioni, un giudizio sull'oggetto del processo, la relativa istanza di ricusazione deve ritenersi fondata, mentre non si può attribuire alcuna rilevanza all'apprensione o al senso di sfiducia che una delle parti nutra o assuma di nutrire in ordine alla obiettività del giudicante, qualora tali motivazioni soggettive non trovino riscontro nella realtà dei fatti accertati con il metodo sopra indicato (Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 811 del 27/06/1985).

Senza tralasciare che è inammissibile la censura sul rigetto dell'istanza di ricusazione quando l'istanza sia stata proposta senza l'allegazione della procura speciale, trattandosi di atto personalissimo della parte (cfr. Cass.



pen., Sez. II, sent. n. 1722, del 15/01/2026; conf. Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 26437/2024, secondo cui la dichiarazione di ricsuzione è atto soggetto a rigorosi requisiti formali; l'assenza della procura speciale del difensore ne determina l'inammissibilità, non potendo il giudice supplire d'ufficio alle carenze dell'istanza; v. altresì Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 18 del 04/01/1994).

5. Con il terzo motivo le ricorrenti si dolgono, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., per aver la Corte d'appello, a loro dire, frainteso la portata dei motivi di appello, che investivano l'intero rapporto giuridico sostanziale intercorso con l'Avv. [REDACTED] avendo limitato la disamina ai singoli motivi parcellizzati, come se l'appello fosse impugnazione a critica vincolata e di mera legittimità, sprovvista di effetto devolutivo, sia pure entro i limiti del *quantum appellatum*.

5.1. Il motivo è inammissibile.

Le ricorrenti hanno ricostruito la materia del contendere complessivamente considerata (avente ad oggetto il rapporto di prestazione d'opera professionale intercorso tra l'Avv. [REDACTED] [REDACTED] e le eredi [REDACTED] relativamente al patrimonio relitto dal Prof. [REDACTED] [REDACTED] noto gallerista milanese) nei termini che seguono:

I. l'efferato omicidio di [REDACTED] [REDACTED] nel marzo 2010, la successione ereditaria e il "Mandato professionale" fatto sottoscrivere dall'Avv. [REDACTED] alle eredi [REDACTED] il 12 settembre 2013;

II. la sottoscrizione di ulteriori due "Mandati professionali" predisposti dall'Avv. [REDACTED] sempre *pro domo sua*: la causa danese [REDACTED] (Mandato professionale 6 maggio 2014); le opere attribuite a [REDACTED] (Mandato professionale 27 aprile 2016);

III. la vendita a [REDACTED] dell'opera di [REDACTED] "[REDACTED]" "intermediata" dall'Avv. [REDACTED] nell'ottobre 2014, il quale ha incassato euro



1.210.000 sul proprio conto, trattenendo euro 95.000 per "provvigione" ed emettendo fatture nel novembre 2014 per circa 412.000 euro;

IV. il *pactum sceleris*, denominato "Mandati professionali – situazione assistenze e crediti dello Studio" del 23 novembre 2018, scritto e imposto dall'Avv. [REDACTED] alle eredi [REDACTED] non solo in modo abusivo e senza alcuno scrupolo di protezione e tutela delle clienti, che hanno qualifica di consumatori, ma anche facendo ricorso ad aggressioni verbali, minacce e pressioni psicologiche;

V. la *cessio in solutum* che l'Avv. [REDACTED] si è fatto rilasciare dalla sola [REDACTED] in [REDACTED] per incassare il prezzo di vendita di un'opera di [REDACTED] " [REDACTED] invalidità dell'atto sia per violazione del divieto di cessione della *res litigiosa*, sia per mancanza e illiceità della causa e frode alla legge;

VI. la causa danese [REDACTED] l'Avv. [REDACTED] emessa la sentenza d'appello della Corte di Copenaghen in favore delle eredi [REDACTED] patrocinata dal difensore danese Avv. [REDACTED] ha stipulato una transazione con il debitore [REDACTED] senza informarne le clienti e, violando le loro esplicite istruzioni, ha dato istruzioni all'Avv. [REDACTED] di bonificare le ingenti somme (circa 1.600.000 euro) su un conto corrente intestato allo stesso [REDACTED]

VII. schema delle posizioni Eredi [REDACTED] aperte dall'Avv. [REDACTED] e delle somme corrispostegli *ante causam*;

VIII. le ulteriori parcelle inviate dall'Avv. [REDACTED] il 19 luglio 2019 per circa 3.000.000 di euro.

In definitiva, la Corte d'Appello avrebbe erroneamente limitato l'esame ai singoli motivi, senza riesaminare l'intero rapporto contrattuale.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; conf. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 e Cass., Sez. U, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022) hanno chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che



l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza, peraltro, che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di *revisio prioris instantiae* del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

Tuttavia, occorre tener presente, dal punto di vista dell'organo giudicante, che il giudice del gravame deve pronunciarsi sui motivi specifici, non sull'intera vicenda in astratto. Invero, l'appello civile devolve al giudice del gravame esclusivamente le questioni specificamente censurate; ne consegue che non sussiste violazione dell'art. 342 c.p.c. ove la Corte d'appello esamini partitamente i motivi di impugnazione senza procedere a un riesame globale e indifferenziato della vicenda sostanziale.

A ben vedere, con la doglianza in esame, le ricorrenti sollecitano una rivalutazione delle risultanze istruttorie, peraltro formulando censure che vengono riprodotte, in modo più analitico, nei successivi motivi (cfr. pag. 39 del ricorso: "[...] nonostante fosse stato ben chiarito che la sentenza di primo grado era stata impugnata nella sua interezza, senza esclusioni né epitomi di alcun genere e sorta rispetto alla *res in iudicium deducta*").

Il tentativo di estendere il campo di indagine anche al di là del *thema decidendum* appare palese da alcuni passaggi logici (cfr., per tutte, pagg. 40-41, quanto alla sfortunata relazione matrimoniale di una delle figlie del *de cuius*).

Questa impostazione non si pone in contrasto con il principio (enunciato, tra le altre, da Cass., Sez. 2, Sentenza n. 17013 del 20/07/2010) secondo cui, in tema di poteri - doveri del giudice d'appello, quando dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni contenute nell'atto di appello risulti la



volontà di sottoporre l'intera controversia al giudice dell'impugnazione, questi è tenuto a riesaminare anche quelle parti della sentenza di primo grado che non abbiano, a differenza di altre, formato oggetto di specifica trattazione nel suddetto atto, in quanto comunque coinvolte nell'integrale impugnazione della prima pronuncia.

Invero, non risulta (e, comunque, le ricorrenti omettono di indicarlo) che la Corte territoriale, nell'esaminare il materiale probatorio, abbia omissso di analizzare fatti di portata decisiva, ma viene solo invocata una differente valutazione dello stesso.

Senza tralasciare che l'art. 342 c.p.c., che si assume violato o falsamente applicato, si riferisce alle modalità con le quali l'appellante deve predisporre l'atto di gravame, e non già all'ambito di scrutinio affidato al giudicante.

6. Con il quarto motivo le ricorrenti denunziano, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 3, comma 1, lett. a), e 33 ss. cod. cons., anche in relazione alle norme e ai principi in materia di scioglimento e di liquidazione delle società di persone per mancata ricostituzione della pluralità dei soci e in relazione alle regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362, 1366 e 1369 c.c. rispetto alle parti, all'ambito oggettivo e al contenuto dei contratti di prestazione d'opera professionale predisposti e fatti a loro sottoscrivere dall'Avv. [REDACTED] nonché, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per omissso esame di fatti controversi e decisivi, rappresentati da: a) la vedova [REDACTED] come le figlie [REDACTED] e [REDACTED] si sono rivolte e hanno dato incarico all'Avv. [REDACTED] di assisterle in relazione ai beni ereditati in seguito alla morte del marito e padre Prof. [REDACTED] [REDACTED] per scopi del tutto estranei a un'attività professionale o imprenditoriale, che nessuna di loro ha mai svolto, come risulta dagli stessi mandati predisposti e fatti sottoscrivere dall'Avv. [REDACTED] dagli atti compiuti (ad es., l'abusiva sottoscrizione della transazione [REDACTED] «on behalf of» delle eredi [REDACTED] avvalendosi di una procura generale alle liti rilasciata, appunto, dalle eredi [REDACTED] dalle fatture



emesse e dalle notule per compensi professionali azionati dall'Avv. [REDACTED] sempre rivolgendosi ad esse solo per attività inerente non a società, ma ai beni da loro ereditati in seguito alla morte del Prof. [REDACTED] [REDACTED]

#### 6.1. Il motivo è infondato.

Si contesta la negazione dello *status* di consumatore in capo a [REDACTED] [REDACTED] sostenendo che la medesima avrebbe svolto le varie attività come erede, e non come imprenditrice, e la sua estraneità dei mandati all'attività d'impresa.

Dal canto suo, il controricorrente ritiene che si sia in presenza di un accertamento in fatto avuto riguardo alla veste della [REDACTED] di liquidatrice e socia unica della s.a.s. e alla funzionalità dell'attività rispetto alla liquidazione e dei mandati professionali rispetto al recupero di beni sociali. Ai fini dell'applicazione della disciplina consumeristica, la qualifica di consumatore va accertata secondo un criterio funzionale, avuto riguardo allo scopo concreto perseguito mediante il contratto, dovendosi escludere tale qualifica quando l'incarico professionale sia strumentale, anche solo in via accessoria, all'esercizio di un'attività imprenditoriale o alla liquidazione di rapporti ad essa riconducibili.

In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell'art. 1469 bis c.c. (ora art. 33 del Codice del consumo, approvato con d.lgs. n. 206 del 2005), la qualifica di consumatore spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice consumatore soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; correlativamente devono essere considerate professionisti tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'attività imprenditoriale o



professionale (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21763 del 23/09/2013; conf. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8419 del 26/03/2019). Perché ricorra la figura del "professionista" non è pertanto necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente che esso venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13377 del 08/06/2007; conf. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15531 del 14/07/2011 e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11773 del 15/05/2013). Pertanto, quando il cliente si rivolge all'avvocato quale "persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario", egli è da considerarsi alla stregua di un professionista ex art. 3 del d.lgs. 206/2005 e, pertanto, in tal caso, non si applicherà il foro del consumatore per le controversie che lo riguardano (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22810 del 26/09/2018)

Orbene, la Corte d'appello ha ritenuto che, mentre a [REDACTED] non fosse applicabile lo *status* di consumatore (essendo la medesima, al momento del conferimento dei tre mandati, socia e amministratore unico della [REDACTED] s.r.l. e socio unico e liquidatrice della [REDACTED] s.a.s.), con la conseguente esclusione della tutela delle norme del codice del consumo, il detto *status* dovesse essere riconosciuto a [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] come affermato dal tribunale, non essendo le stesse socie di [REDACTED] in funzione della cui liquidazione si era pressoché quasi totalmente svolta l'attività professionale commissionata all'avv. [REDACTED] e non essendo stato provato alcun collegamento delle stesse con la [REDACTED] s.r.l. (avendo agito per uno scopo estraneo all'attività di impresa, essendosi rivolte all'avv. [REDACTED] al fine esclusivo di tutelare i propri diritti successori che sarebbero stati tutelati anche dal recupero delle opere di proprietà della società).



L'accertamento in ordine alla riconducibilità dell'incarico professionale all'attività imprenditoriale del cliente integra valutazione di fatto, insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua e non apparente.

Nel caso di specie, la motivazione resa sul punto dalla Corte di merito appare congrua sul piano logico-formale, avendo la stessa evidenziato che:

- a) il mandato del 12.9.2013, conferito "in relazione alla tutela dei Vostri interessi, anche nella qualità di eredi del dott. [REDACTED] [REDACTED] aveva per oggetto la ricostruzione dei rapporti patrimoniali del *de cuius*, con particolare riguardo alla rivendicazione di proprietà di opere d'arte e di crediti del medesimo; tali rapporti patrimoniali originavano dall'attività imprenditoriale esercitata dal defunto attraverso le società, in particolare, tramite [REDACTED] tanto è vero che nessuna delle opere d'arte per cui l'avv. [REDACTED] aveva svolto la sua attività professionale era contenuta nelle dichiarazioni di successione delle [REDACTED] prodotte; b) il secondo mandato aveva lo specifico scopo di recuperare il credito della società [REDACTED] derivante dalla vendita del dipinto di [REDACTED] al gallerista danese [REDACTED]
- c) il mandato del 27.4.2016 veniva conferito per la tutela degli interessi delle [REDACTED] con riferimento alle opere di [REDACTED] "in possesso Vostro e/o della [REDACTED] [REDACTED] ed era stato sottoscritto da tutte le [REDACTED] e dal liquidatore [REDACTED] s.a.s. (succeduto a [REDACTED] [REDACTED] che, però, era socia unica della stessa società); d) il conferimento dei tre mandati all'avv. [REDACTED] aveva costituito il presupposto necessario per l'attuazione della liquidazione della [REDACTED] posto che l'attività oggetto degli stessi era in primo luogo funzionale alla liquidazione del patrimonio della società attraverso il recupero dei propri beni; e) [REDACTED] in data 7.2.2014, in qualità di socia accomandante e unica liquidatrice della [REDACTED] s.a.s., aveva conferito la procura generale alle liti all'avv. [REDACTED] per compiere in nome e per conto della società tutti gli atti necessari e funzionali all'attuazione del mandato conferito in data



12.9.2013; parimenti, la medesima, in qualità di amministratore unico della [REDACTED] s.r.l., aveva già rilasciato all'avv. [REDACTED] analogha procura generale alle liti utilizzata per esercitare l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore, che costituiva uno dei contenziosi in atto al momento del conferimento del primo mandato rispetto ai quali l'avv. [REDACTED] doveva prestare assistenza.

Sulla base di tali rilievi e considerato che le suddette procure generali erano state utilizzate dall'avv. [REDACTED] per compiere le attività funzionali all'esplicazione dei tre mandati oggetto di causa, la Corte territoriale è pervenuta alla logica conclusione che [REDACTED] conferendo i tre mandati all'avv. [REDACTED] aveva agito (anche) per scopi funzionali all'attività di liquidatore e socia unica della [REDACTED] s.a.s., sicchè doveva escludersi che, conferendo gli stessi, avesse agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale di liquidazione della [REDACTED] s.a.s..

In definitiva, la Corte d'appello non ha negato a [REDACTED] [REDACTED] la qualifica di consumatrice per il fatto che ella rivestisse cariche sociali nelle società di famiglia, ma ha accertato che la medesima, nella sua qualità di socia unica e liquidatrice della [REDACTED] s.a.s., avesse conferito i mandati in stretta connessione con l'attività di impresa.

Ciò è in linea con la nozione di consumatore sovranazionale, secondo cui la stessa va ricostruita alla luce di un criterio funzionale, valutando unicamente se il rapporto contrattuale con il professionista, quale dedotto in giudizio, ricada o meno nell'ambito di attività estranee all'esercizio della professione (CGUE, 27 ottobre 2022, causa C-485/21; CGUE, 19 novembre 2015, causa C-74/15, Tarcau).

Non inficia le conclusioni cui si è pervenuti l'affermazione apodittica, contenuta a pagina 76 del ricorso, in base alla quale "È sempre stato chiaro e pacifico che la vedova [REDACTED] non ha mai esercitato alcuna attività imprenditoriale in vita sua, essendo sempre stata soltanto la moglie del Prof. [REDACTED] [REDACTED] dedita alla casa e alla crescita delle figlie e poi dei



nipoti". Parimenti, l'altra affermazione, contenuta a pagina 77 del ricorso, a tenore della quale "la carica di liquidatrice della s.a.s. ereditata dal marito insieme alle figlie, non le fa sol per questo assumere qualifica di professionista o di imprenditrice, tanto meno rispetto all'oggetto degli incarichi conferiti all'Avv. [REDACTED] che nulla avevano da spartire con problemi societari né con la liquidazione della società, bensì unicamente con questioni inerenti ai beni ereditati dalle Eredi [REDACTED] dopo la tragica morte del marito e padre, come rilevato anche dal Tribunale in primo grado", si fonda, a ben vedere, unicamente su un passaggio logico della sentenza di primo grado, non avendo le ricorrenti neppure trascritto i mandati nella parte in cui si sarebbe solo fatto riferimento alla qualità di eredi [REDACTED] in relazione ai beni ereditati dal marito (e padre).

Del resto, sono le stesse ricorrenti ad ammettere, a pagina 79 del ricorso, che la s.a.s. [REDACTED] era stata menzionata nel mandato del 2016 in quanto società con cui il marito e padre Prof. [REDACTED] [REDACTED] aveva esercitato la proprie attività di gallerista e che poteva essere proprietaria di una parte delle opere attribuite al «Maestro [REDACTED]», cui si riferiva il mandato nell'incertezza e nel dubbio sulla titolarità delle stesse in capo alla persona fisica di [REDACTED] [REDACTED] o alla di lui s.a.s..

In un contesto del genere, inoltre, l'affermazione resa dalla Corte d'appello, a mente della quale «anche quando ha sottoscritto il mandato del 27.4.2016 - sottoscritto anche dal diverso liquidatore della [REDACTED] -, la stessa era comunque socia unica della società e come tale, ex art. 2495, terzo comma c.c., obbligata a rispondere delle obbligazioni sociali anche dopo lo scioglimento della società fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e, in ogni caso, in quanto precedente liquidatore anche nel caso in cui il mancato pagamento sia imputabile a sua colpa», è irrilevante, atteso che la menzionata disposizione regola la responsabilità dei soci e dell'eventuale liquidatore nei confronti dei creditori



sociali non soddisfatti, laddove qui è in discussione la qualifica di consumatrice a riconoscersi (o meno) alla [REDACTED]

6.2. La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale (nella specie, del contratto individuale di lavoro), non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole individuative dell'effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l'erronea applicazione della disciplina normativa (fra le tante, Cass., Sez. L, Sentenza n. 25728 del 15/11/2013).

Nella fattispecie in esame, le ricorrenti hanno in modo apodittico, dapprima, sostenuto che, nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, occorre fare riferimento alla lettera dei contratti, al comportamento delle parti anche dopo la conclusione del contratto (art. 1362, comma 2, c.c.), nonché al criterio dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c., che consente di accertare il significato dell'accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta, secondo buona fede e correttezza ex art. 1366 c.c., e poi, ritenuto che fossero stati violati anche i criteri di cui al comma 2 dell'art. 1362 c.c., come mostrerebbe lo stesso *pactum sceleris* del 23 novembre 2018, sempre e solo indirizzato alle eredi [REDACTED] (e non alla s.a.s. [REDACTED] o alla [REDACTED] s.r.l.), nonché i criteri di coerenza e buona fede di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c. (cfr. pagg. 80-81 del ricorso).

D'altra parte, in tema di sindacato sull'interpretazione dei contratti, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola



contrattuale non può contestare, in sede di giudizio di legittimità, la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice del merito (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017; conf. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 18214 del 03/07/2024).

6.3. Da ultimo, avuto riguardo al dedotto mancato esame di un fatto storico decisivo, è sufficiente evidenziare che l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018 e Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17005 del 20/06/2024).

Ebbene, le ricorrenti omettono di indicare quali fatti storici decisivi la Corte d'appello avrebbe omesso di esaminare.

7. Con il quinto motivo le ricorrenti deducono, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione od omessa applicazione degli artt. 2237 c.c., anche alla stregua delle regole legali e



deontologiche che disciplinano la professione dell'avvocato, 1325, 1418, 1419 e 1421 c.c., 112 e 132, n. 4, c.p.c. e 111, comma 6, Cost., per non aver la Corte territoriale considerato che, quand'anche la vedova [REDACTED] non fosse qualificabile come consumatrice, la clausola di "revoca dello (pseudo)sconto" contenuta nei mandati, secondo lo "schema [REDACTED] sarebbe invalida, in quanto contrastante con la libera facoltà di revoca del mandato, per sua natura correlata al carattere fiduciario del rapporto tra cliente e avvocato, e per difetto di causa in concreto.

#### 7.1. Il motivo è infondato.

Si sostiene la nullità, sul piano civilistico e deontologico, della clausola che prevede il pagamento integrale degli onorari in caso di revoca, anche fuori dall'ambito consumeristico, in quanto, ripristinando le tariffe orarie originariamente "scontate", inciderebbe illegittimamente sul vincolo fiduciario mediante un'indebita pressione sulla libertà di recesso del cliente, quand'anche non consumatore.

Il controricorrente ha eccepito la novità della questione (siccome non dedotta in appello), la genericità della censura ed il rilievo che la clausola non sarebbe penale ma riequilibrativa (ripristino tariffa piena).

Avuto riguardo alla clausola contenuta nei tre mandati del 12.9.2013, 6.5.2014 e 27.4.2016, disciplinante le conseguenze sul piano economico della revoca anticipata dal mandato da parte delle clienti, la Corte d'appello, premesso che la stessa creava uno squilibrio fra diritti e obblighi del contratto a sfavore del consumatore (in quanto poneva oggettivamente una limitazione alla libertà di revoca del cliente che rimaneva necessariamente condizionato dalla maggior somma che era chiamato con certezza a dover corrispondere a fronte di una somma che, in caso di prosecuzione del mandato, avrebbe anche potuto non corrispondere in quanto il palmario non sarebbe stato dovuto in caso di esito sfavorevole della lite) e che difettava la prova di una specifica discussione e approvazione della stessa, ha accolto il motivo di gravame per quanto riguardava la [REDACTED] (non avendo



la stessa lo *status* di consumatore e non essendo quindi alla stessa applicabile la specifica normativa di tutela prevista per lo stesso), laddove lo ha rigettato per quanto concerneva [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] alle quali la detta normativa si applicava, sicchè solo la prima doveva essere condannata al pagamento della maggior somma costituita dalla corresponsione della tariffa oraria senza riduzione per l'attività dell'avv. [REDACTED] espletata in attuazione del primo mandato e del terzo mandato per le assistenze ancora in essere al momento della revoca e per cui non fossero stati già corrisposti i palmari maturati.

Pertanto, la clausola in esame deve essere posta in relazione alla tariffa oraria ridotta del cinquanta per cento (e, con riferimento al terzo mandato del 27 aprile 2016, a seguito di ulteriore negoziazione, del sessanta per cento), a fronte della previsione di un palmario in favore del professionista, subordinato al conseguimento di determinati risultati. In quest'ottica, la funzione dell'applicazione della tariffa oraria piena in caso di revoca del mandato, piuttosto che "punitiva", era quella di ripristinare, nel caso di recesso unilaterale da parte delle clienti, l'equilibrio contrattuale con applicazione della tariffa originaria, atteso che la revoca anticipata del mandato precludeva al professionista la possibilità di conseguire il palmare pattuito.

D'altra parte, la censura formulata sul punto dalle ricorrenti è estremamente generica, sì come desumibile altresì dal rilievo finale apodittico secondo cui la sentenza sarebbe affetta anche da vizio di omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) o, comunque, di motivazione completamente omessa (artt. 111, comma 6, Cost. e 132, n. 4, c.p.c.).

In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in



diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 18998 del 06/07/2021).

Senza tralasciare che, sempre in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere



successivamente su di esse (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018; conf. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 3397 del 06/02/2024).

8. Con il sesto motivo le ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa od omessa applicazione delle norme di tutela dei consumatori di cui alla Dir. 93/13 e agli artt. 33 ss. cod. cons. in materia di rapporti tra avvocato e consumatore e di criteri di determinazione dei compensi (artt. 1175, 1322, 1325, 1337, 1343, 1346, 1375 e 2233 c.c.; art. 13 LPF, l. 247/2012, e artt. 25 e 29.4 cod. deont. for.), alla stregua della consolidata e vincolante giurisprudenza della Corte di giustizia, intervenuta da ultimo con sentenza del 12 gennaio 2023, causa C-395/21, dichiarativa dell'illegittimità delle tariffe orarie nel prestare servizi legali a consumatori, in quanto prive dei necessari requisiti di chiarezza, trasparenza, determinabilità e piena comprensibilità delle loro conseguenze economiche per il consumatore mediamente informato al momento del conferimento del mandato.

8.1. Il motivo è infondato.

Le ricorrenti affermano che la determinazione del compenso e delle sue modalità di calcolo non può essere illimitata, tanto meno rispetto a clienti qualificabili come consumatori, ma deve osservare le norme civilistiche generali, quelle consumeristiche (d.lgs. 206/2005 e Dir. 93/13), nonché le regole imposte dalla legge professionale forense n. 247/2012 (art. 13) e dal codice deontologico forense (artt. 25 e 29.4), che integra i precetti legislativi con valenza pienamente normativa. Deducono altresì che: a) nella predetta determinazione si sarebbero dovuti osservare i principi di determinabilità, ragionevolezza, proporzionalità ed equilibrio tra prestazioni, di correttezza e buona fede; b) l'art. 29.4 cod. deont. for. prevede che "l'avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all'attività svolta o da svolgere"; c) nella specie, non esisterebbe alcuna proporzione tra prestazioni offerte e rese



dall'Avv. [REDACTED] sia per l'astronomica entità del corrispettivo orario e dei "palmari" sia per la quantità di prestazioni orarie, strumentalmente esagerate e non funzionali all'espletamento dei mandati.

In definitiva, da un lato, la clausola relativa al prezzo che si limitava a specificare che gli onorari che il professionista doveva percepire ammontavano a euro 1.000/ora, ridotti a titolo di sconto a 500 euro/ora e poi riportati a euro 1.000 in seguito alla revoca del mandato, non consentirebbe a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, di valutare le conseguenze finanziarie derivanti da tale clausola, ossia l'importo complessivo da pagare per detti servizi legali. Dall'altro lato, i cc.dd. "palmari" (che, in realtà, avrebbero camuffato dei patti di quota lite), espressi in percentuale sui risultati conseguiti in esito a domande giudiziali o sui risparmi ottenuti per il rigetto delle pretese avversarie, siccome privi di ogni effettiva e concreta comprensibilità per il consumatore mediamente informato, che non verrebbe posto in grado di comprendere *ex ante* il contenuto della pattuizione nel suo svolgersi e nelle conseguenze economiche, sarebbero abusivi e, quindi, nulli.

La Corte d'appello ha affermato che:

- con riferimento alla censura concernente la nullità di tutte le pattuizioni intercorse fra le parti, con particolare riguardo a quelle relative alle pattuizioni delle tariffe orarie, in quanto, a dire delle allora appellanti incidentali, prive dei requisiti di chiarezza, trasparenza, determinabilità e comprensibilità delle loro conseguenze economiche, le clausole delle tariffe orarie di tutti e tre i mandati risultavano essere state oggetto di specifica e puntuale contrattazione, in quanto la tariffa originaria di 1.000 € all'ora risultava oggetto di riduzioni in percentuali differenti per ognuno degli



stessi, sicchè le pattuizioni non potevano essere ritenute abusive sotto il profilo della tutela del consumatore;

- i palmari erano stati pattuiti prima della stipula del primo mandato contestualmente alla riduzione della tariffa oraria a modifica delle condizioni economiche del contratto. Inoltre, nel mandato del 12.9.2013 erano state dettagliatamente specificate le condizioni di applicazioni degli stessi, così soddisfacendo l'obbligo di formulazione chiara e comprensibile. Infine, anche in occasione dei successivi due mandati, era stata specificamente negoziata la riduzione della tariffa oraria, confermando la permanenza dei palmari correlati alla stessa. Ciò confermava la circostanza che anche gli stessi erano stati oggetto di puntuale trattativa individuale, ulteriormente confermata dalla specifica riduzione del palmare in occasione della stipula del secondo mandato.

La Corte di Giustizia ha in più occasioni (v., per tutte, CGUE, 12 gennaio 2023, causa C-395/21) chiarito che la modalità di determinazione oraria dei compensi professionali, rimessa com'è all'unilaterale discrezionalità dell'avvocato, non è concretamente ed effettivamente comprensibile per un consumatore mediamente informato, che non è in alcun modo posto in grado di comprenderne le conseguenze economiche, nella loro proiezione temporale diacronica.

La giurisprudenza di questa Corte ha, a sua volta, stabilito che la disciplina di tutela del consumatore posta dagli artt. 33 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cd. Codice del consumo) prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto. Infatti, detta disciplina è volta a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di



abuso sostanziandosi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicitare la propria autonomia contrattuale, con la conseguenza che la vessatorietà della clausola può ben attenere anche al rapporto contrattuale che sia stato singolarmente ed individualmente negoziato per lo specifico affare, risultando, quindi, categoria diversa dall'onerosità ex art. 1341, secondo comma, c.c., con cui concorre unicamente nell'ipotesi, per l'appunto, di contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 6802 del 20/03/2010; conf. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21379 del 18/10/2010).

Orbene, nel caso di specie, il tribunale, prima, e la Corte d'appello, poi, hanno accertato (peraltro, le circostanze risultano documentalmente provate) che: a) il testo del primo mandato del 12.9.2013 (contenente anche la determinazione della tariffa oraria di € 1.000 all'ora per l'avv. [REDACTED] e delle procure generali alle liti era stato inviato alle [REDACTED] il 10.7.2013, erano state discusse le proposte di modifica con la commercialista di fiducia delle [REDACTED] e vi era stata una preventiva riunione il giorno prima della sottoscrizione del mandato; b) le clausole delle tariffe orarie di tutti e tre i mandati risultavano essere state oggetto di specifica pattuizione, in quanto la tariffa originaria di 1.000 € all'ora risultava oggetto di riduzioni in percentuali differenti per ognuno degli stessi, unitamente al riconoscimento dei palmari in favore dell'avv. [REDACTED]; c) nelle condizioni economiche allegate al primo mandato e richiamate espressamente dai successivi erano specificamente indicati gli oneri di legge da corrispondere e la quantificazione delle spese; d) le condizioni economiche prevedevano il pagamento di quattro rate annuali e, di conseguenza, una rendicontazione trimestrale dell'attività svolta (puntualmente rispettata) prima del pagamento delle singole rate.

Ragion per cui la sentenza della Corte di Giustizia del 12.1.2023, causa C-395/21, è stata erroneamente invocata, atteso che la stessa aveva per



oggetto una causa in cui il compenso del difensore era stato pattuito con tariffa oraria senza contenere altre informazioni, precisazioni o indicazioni oltre alla tariffa oraria specificata. La sentenza CGUE C-395/21 non vieta le tariffe orarie, ma impone che, in presenza di un consumatore, esse siano chiare, comprensibili, trasparenti e idonee a consentire al consumatore di valutare le conseguenze economiche.

A tacer del fatto che, ai sensi dell'art 34, secondo comma, codice del consumo, non sono considerate vessatorie le clausole attinenti all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi una volta che sia soddisfatto, come avvenuto nel caso di specie, l'obbligo di formulazione chiara e comprensibile delle stesse.

Parimenti, la Corte territoriale ha rilevato che i cc.dd. palmari era stati pattuiti prima della stipula del primo mandato contestualmente alla riduzione della tariffa oraria a modifica delle condizioni economiche del contratto. Inoltre, nel mandato del 12.9.2013 erano state dettagliatamente specificate le condizioni di applicazioni degli stessi, così soddisfacendo *ex ante* l'obbligo di formulazione chiara e comprensibile. Inoltre, anche in occasione dei successivi due mandati, era stata specificamente negoziata la riduzione della tariffa oraria, confermando la permanenza dei palmari correlati alla stessa. Sulla base di tali considerazioni, la Corte d'appello è pervenuta alla logica conclusione che anche gli stessi erano stati oggetto di puntuale trattativa individuale (ulteriormente confermata dalla specifica riduzione del palmare in occasione della stipula del secondo mandato).

Di recente, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 16252 del 08/06/2023) hanno chiarito che il cd. "palmario" costituisce una componente aggiuntiva del compenso riconosciuta dal cliente all'avvocato in caso di esito favorevole della lite, a titolo di premio o di compenso straordinario per l'importanza e la difficoltà della prestazione professionale. Del resto, è noto che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del



provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, come nel caso di specie, è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. Nella fattispecie in esame si è in presenza altresì di una cd. doppia conforme, né le ricorrenti hanno dedotto che le decisioni di merito fossero fondate su differenti ragioni di fatto, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. (attuale quarto comma dell'art. 360 c.p.c.), nessuna censura sul piano motivazionale poteva essere sollevata.

A ben vedere, le ricorrenti sollecitano una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa nella presente sede di legittimità.

In ogni caso, la sentenza qui impugnata appare congrua dal punto di vista logico-formale e corretta sul piano giuridico.

La Corte di Giustizia ha, inoltre, evidenziato che le informazioni che il professionista è tenuto a fornire al cliente devono contenere indicazioni che consentano al consumatore di valutare il costo totale approssimativo dei servizi di cui trattasi. Tali sarebbero una stima del numero prevedibile o minimo di ore necessarie per fornire un determinato servizio, oppure un impegno a inviare, ad intervalli ragionevoli, fatture o relazioni periodiche che indichino il numero di ore di lavoro svolte. Ebbene, sì come accertato dai giudici di merito, le condizioni economiche del contratto (art. 6) prevedevano l'obbligo dell'avv. [REDACTED] di informare il cliente su circostanze sopravvenute, non prevedibili al momento della stipula del contratto, tali da influire sui costi della prestazione anche in relazione al valore e alla presumibile durata dell'assistenza.

Premesso che è irrilevante ai fini della vessatorietà della clausola la determinazione del prezzo economico della prestazione, che la pattuizione dei compensi orari è espressamente prevista dall'art. 13, comma terzo,



della l. 247/2012 e che la determinazione dell'importo dei compensi è libera, la Corte di merito ha poi, con valutazione non sindacabile nella presente sede, affermato che siffatta determinazione non era priva di ragionevolezza in relazione dell'ampiezza del mandato conferito e dell'elevata quantità e complessità delle questioni da affrontare, che richiedevano specifiche competenze professionali certamente non comuni.

In quest'ottica, si rivela del tutto apodittico il richiamo astratto operato all'art. 29.4 del cod. deont. for. ("L'avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all'attività svolta o da svolgere"). Il motivo di ricorso per cassazione che deduca la nullità di una clausola contrattuale è, infatti, inammissibile ove si limiti al richiamo astratto delle norme violate, senza specificare in che modo e in quale punto la decisione impugnata se ne sarebbe discostata, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c..

9. Con il settimo motivo le ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 34 cod. cons., 1175, 1337, 1325, 1343, 1344, 1346, 1362, 1363, 1366, 1375, 1418, 2233 e 2697 c.c., nonché 13 LPF e del cod. deont. for. (spec. artt. 25, 29 e 31), per inosservanza dei criteri di determinabilità, ragionevolezza e proporzionalità dei compensi, specialmente quando fissati dall'avvocato nella forma delle tariffe orarie e del patto di quota lite, surrettiziamente travestito da "palmario", in spregio alle norme generali, speciali e deontologiche in materia di compensi tra avvocato e cliente, nonché delle norme relative al diritto di ritenzione (impropriamente denominata dall'Avv. [REDACTED] "prededuzione") delle somme spettanti alle eredi [REDACTED]

9.1. Il motivo è infondato.

Le ricorrenti evidenziano che la disciplina dell'ordinamento professionale forense, introdotta dalla l. 247/2012, pur stabilendo che la pattuizione dei compensi è libera (art. 13, comma 3, l.p.f.), ha tuttavia esplicitamente



previsto il divieto dei patti "con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa" (art. 13, comma 4, l.p.f.), in tal modo reintroducendo il divieto del patto di quota lite).

Quanto alla censura concernente l'asserita violazione, nella determinazione dei compensi professionali, dei criteri di determinabilità, ragionevolezza e proporzionalità, si rinvia a quanto esposto nell'analisi del precedente motivo.

Con riferimento ai cc.dd. palmari, la Corte d'appello ha, con argomentazioni congrue dal punto di vista logico e corrette sul piano giuridico, escluso che gli stessi costituissero un patto di quota lite vietato ai sensi dell'art. 13, comma quarto, l. n. 247/2012, trattandosi nel caso specifico di una componente aggiuntiva del compenso dell'avv. [REDACTED] in quanto l'importo pattuito, in caso del verificarsi delle condizioni previste, si sarebbe aggiunto al compenso orario che sarebbe stato comunque percepito anche in assenza del verificarsi delle stesse.

Ciò è in linea con la statuizione contenuta in Cass., Sez. U, Sentenza n. 16252 del 08/06/2023 (richiamata nella sentenza qui impugnata) secondo cui il cd. "palmario" costituisce, appunto, una componente aggiuntiva del compenso riconosciuta dal cliente all'avvocato in caso di esito favorevole della lite, a titolo di premio o di compenso straordinario per l'importanza e la difficoltà della prestazione professionale. E non si pone in contrasto con quanto stabilito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 21585 del 19/10/2011 in tema di procedimento disciplinare riguardante gli avvocati, alla cui stregua integra gli estremi dell'illecito disciplinare, per violazione dell'art. 45 del codice deontologico forense, la pattuizione di un compenso aggiuntivo economicamente rilevante per l'esito favorevole di una causa di risarcimento danni, che si traduca in un'ingiustificata falcidia, a favore del difensore, dei vantaggi economici derivanti dalla vittoria della lite, perché a tanto osta il divieto del patto di quota lite (secondo la previgente



formulazione dell'art. 45 cit., applicabile *ratione temporis*), che non può essere dissimulato dalla previsione di un palmario per l'esito favorevole della lite. Invero, il "palmario", pur solitamente ricollegandosi il relativo obbligo, o per la volontà delle parti o per la forza degli usi, all'esito vittorioso della lite, si configura essenzialmente quale compenso di carattere straordinario dovuto oltre quello spettante al legale per le singole prestazioni giudiziali; pertanto, la sua stipulazione può prescindere da qualsiasi previsione sull'esito della lite, ovvero tale previsione può formare oggetto di espressa pattuizione tra le parti (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4557 del 27/08/1985).

Avuto riguardo alla doglianza delle appellanti concernente l'asserita invalidità dell'accordo sottoscritto in data 23.11.2018 in ordine al riconoscimento di un diritto di prededuzione all'avv. [REDACTED] a soddisfazione dei propri crediti professionali delle somme costituenti i proventi della vendita di opere d'arte (di [REDACTED] e di [REDACTED] e/o derivanti dalla conclusione favorevole del processo di appello nei confronti di [REDACTED] davanti alla Corte d'appello di Copenaghen, la Corte territoriale ha ritenuto che la censura fosse generica e non si confrontasse con la motivazione del tribunale che aveva ritenuto che "non si rinviene alcuno dei vizi genetici invocati dalla difesa attorea, né ricorrono altre ragioni di invalidità della scrittura. La funzione della scrittura in esame, di rendere più certe le reciproche obbligazioni tra le parti, con riguardo a tutti i mandati conferiti, è infatti certamente lecita e meritevole di tutela nell'ambito di un rapporto che durava già da diversi anni". La Corte di merito ha reputato altresì infondata la censura in quanto l'art. 31 del codice deontologico forense prevede che "L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso a) quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita", avendo, per l'effetto, l'avv. [REDACTED] agito per un fine consentito.



Invero, se da un lato occorre considerare gli artt. 29.6 (secondo cui "L'avvocato non deve subordinare al riconoscimento di propri diritti, o all'esecuzione di prestazioni particolari da parte del cliente, il versamento a questi delle somme riscosse per suo conto"), 29.7 (in base al quale "L'avvocato non deve subordinare l'esecuzione di propri adempimenti professionali al riconoscimento del diritto a trattenere parte delle somme riscosse per conto del cliente o della parte assistita") e 31.1 (a mente del quale "L'avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa") del codice deontologico forense, dall'altro lato, è necessario altresì tener presente l'art. 31.3 dello stesso codice, alla cui stregua "L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso: a) quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita; b) quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e l'avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita; c) quando abbia già formulato una richiesta di pagamento del proprio compenso espressamente accettata dal cliente".

A ben vedere, del resto, le ricorrenti si limitano a fornire una interpretazione alternativa delle clausole in esame (per Cass. 25 marzo 2023, n. 7476, la violazione dei criteri ermeneutici non può risolversi nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione del contratto) - peraltro denunciando apoditticamente, alle pagine 112 e 113 del ricorso, la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c. -, sollecitando una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita nella presente sede di legittimità e, comunque, preclusa dalla circostanza che si è al cospetto di una cd. doppia conforme. A tal ultimo proposito, va ricordato che, avuto riguardo al cd. 'palmario', che non deve essere tale da rappresentare una ingiustificata falcidia, a favore del difensore, dei vantaggi economici derivanti dalla vittoria della lite, l'apprezzamento del giudice del merito sulla sussistenza o meno del patto di quota lite, qualora sia sorretto da



motivazione adeguata, immune da vizi logici e da errori di diritto, non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1701 del 13/05/1976).

In quest'ottica, fermo restando che la determinazione del compenso è rimessa all'autonomia contrattuale, purché l'oggetto sia determinabile e il compenso sia congruo rispetto all'attività svolta e che le pronunce che seguono sono state emanate in ambito disciplinare, le ricorrenti non hanno adattato alla fattispecie concreta i principi, sostanzialmente sovrapponibili, enunciati da Cass., Sez. U, Sentenza n. 25012 del 25/11/2014, prima, e da Cass., Sez. U, Sentenza n. 6002 del 04/03/2021, poi, in particolare omettendo di indicare quale fosse la tariffa di mercato dell'epoca (unico parametro sulla cui base valutare se l'accordo che lega compenso e risultato fosse ragionevole o, al contrario, sproporzionato per eccesso) e di scrutinare i singoli fattori rilevanti, rappresentati dal valore, dalla complessità della lite e dalla natura del servizio professionale, comprensivo dell'assunzione del rischio.

Essendosi limitate a richiamare principi astratti, le ricorrenti non hanno in concreto contrastato l'affermazione della Corte territoriale la quale ha accertato documentalmente l'attività svolta, ritenuto congrui e proporzionati i compensi ed escluso qualsiasi automatismo sanzionatorio.

In ogni caso, premesso che i mandati professionali oggetto di causa sono stati stipulati il 12.9.2013, il 6.5.2014 e il 27.4.2016 e che, come è noto, il divieto del patto di quota lite, dopo essere stato rimosso con il cd. decreto Bersani dal 4 luglio 2006 al 2 febbraio 2013, è stato reintrodotta dall'art. 13, comma 4, della l. 31 dicembre 2012, n. 247, entrata in vigore il 2 febbraio 2013 (e, quindi, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame), questa Sezione ha in più occasioni (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4078 del 18/06/1986, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6519 del 26/04/2012) affermato che, in tema di compensi professionali, non sussiste il patto di quota lite non solo nel caso di convenzione che preveda il pagamento al difensore sia



in caso di vittoria che di esito sfavorevole della causa, di una somma di denaro (anche se in percentuale all'importo, riconosciuto in giudizio alla parte) non in sostituzione, bensì in aggiunta all'onorario, a titolo di premio (cd. palmario), o di compenso straordinario per l'importanza e difficoltà della prestazione professionale, ma anche quando la pattuizione del compenso al professionista, ancorché limitato agli acconti versati, sia sostanzialmente, seppur implicitamente, collegata all'importanza delle prestazioni professionali od al valore della controversia e non in modo totale o prevalente all'esito della lite.

Da ultimo, la doglianza secondo cui, per l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, sarebbe spettato un compenso distinto dall'attività giudiziale soltanto se e quando l'attività stragiudiziale avesse rivestito un'autonoma rilevanza rispetto alla prima, introduce una questione di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, sicchè le ricorrenti avrebbero dovuto indicare, a pena di inammissibilità, con precisione in quale fase e con quale atto processuale l'avessero tempestivamente sollevata.

10. Con l'ottavo motivo le ricorrenti si dolgono, in relazione all'art 360, comma 1, n. 4, c.p.c., della violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e 101, 115, 132, n. 4, e 183 c.p.c., per non aver la Corte di merito considerato che il principio di non contestazione ha ad oggetto soltanto i fatti principali comuni alle parti, si correla alla specifica allegazione della parte attrice (in senso sostanziale, *id est* il convenuto Avv. ■■■■■ che ha agito, in via monitoria e riconvenzionale, per il pagamento di pretesi compensi professionali) e non riguarda i documenti, qui oltretutto di formazione unilaterale e prodotti dall'Avv. ■■■■■ nel fascicolo telematico in numero di 13.552 e in modalità alluvionali con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., senza spiegazione né esplicazione alcuna e all'evidente fine di impedire il pieno esercizio del diritto di difesa alle eredi ■■■■■ nel ristretto termine di venti giorni di cui all'art. 183, comma 6,



n. 3 c.p.c., con la conseguente inutilizzabilità delle presunte non contestazioni e delle produzioni alluvionali avversarie, in ogni caso sprovviste di qualunque efficacia probatoria, trattandosi per lo più di documenti di formazione unilaterale, predisposti da controparte, probabilmente anche *ex post*, con l'unica finalità di giustificare parcelle manifestamente esorbitanti e totalmente abnormi.

10.1. Il motivo è infondato.

La questione giuridica che viene posta con la censura in esame è se il principio di non contestazione possa operare anche in relazione a documenti e se la produzione massiva di documenti renda inutilizzabili le prove.

Avuto riguardo alla eccepita erronea applicazione del principio di non contestazione da parte del tribunale non solo ai fatti principali ma anche ai fatti secondari e ai documenti, la Corte d'appello ha accertato che l'avv. [REDACTED] aveva provato documentalmente in modo puntuale l'esecuzione delle proprie prestazioni e la complessità delle stesse e che la lettera del 23.11.2018, con la quale l'avv. [REDACTED] dopo aver esposto l'attività espletata in esecuzione dei mandati e dato atto del credito residuo in suo favore al 30.9.2018, aveva chiesto alle [REDACTED] di confermare i mandati conferiti e gli impegni contrattuali assunti (compreso l'impegno ad onorare i debiti maturati per le prestazioni ancora in corso), destinando in prededuzione al pagamento degli stessi i proventi derivanti dalla vendita di opere d'arte e/o le utilità derivanti dalla conclusione favorevole del processo d'appello danese nei confronti di [REDACTED] era ricognitiva delle prestazioni professionali svolte e di quelle ancora in atto da parte dell'avv. [REDACTED] con le richieste assunzioni di obblighi ed era stata sottoscritta per accettazione da tutte le [REDACTED]

Da tali rilievi la Corte territoriale ha tratto la logica conseguenza che, con la detta lettera, le [REDACTED] avevano riconosciuto le prestazioni svolte dall'avv. [REDACTED] ed il suo diritto ad ottenere il pagamento del compenso non ancora corrisposto per quelle espletate e non ancora pagate.



Solo con riferimento ai giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 14, l. n. 69 del 2009, che ha sostituito l'art. 115, comma 2, c.p.c., il principio di non contestazione trovava applicazione limitatamente ai fatti primari, ovvero costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi del diritto fatto valere in giudizio, mentre per i fatti secondari - vale a dire quelli dedotti in mera funzione probatoria -, la non contestazione costituiva argomento di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., per cui tali fatti potevano essere contestati per la prima volta anche nel giudizio di appello (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 40756 del 20/12/2021). E così, mentre la mancanza di specifica contestazione, se riferita ai fatti principali, comportava la superfluità della relativa prova perché non controversi, se era riferita ai fatti secondari consentiva al giudice solo di utilizzarli liberamente quali argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19709 del 02/10/2015; cfr. altresì Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5191 del 27/02/2008).

All'indomani della sostituzione dell'art. 115 c.p.c., invece, si è affermato l'orientamento secondo cui il principio in esame va esteso altresì ai fatti secondari; d'altra parte, l'attuale art. 115, comma 1, c.p.c. non opera alcuna distinzione tra i due tipi di fatto.

In ogni caso, la doglianza non attinge la *ratio decidendi* sottesa alla pronuncia impugnata. Invero, la Corte d'appello non ha affermato che determinati fatti secondari, non essendo stati contestati dalle odierne ricorrenti, dovevano considerarsi provati, ma ha ritenuto, come si è visto, con motivazione senz'altro al di sopra del cd. minimo costituzionale, che il professionista avesse fornito idonea e puntuale prova documentale in ordine all'esecuzione delle proprie prestazioni e alla complessità delle stesse, corroborate dalla ricognizione del debito contenuta nella lettera del 23.11.2018. In quest'ottica, non è pertinente il richiamo operato alla giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 712 del 15/01/2018; conf. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 40633 del 17/12/2021)



secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è più sufficiente la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale (art. 636 c.p.c.) e spetta al professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella. Senza tralasciare che, anche con riferimento alla doglianza in esame, si è al cospetto di una cd. doppia conforme, né le ricorrenti hanno dedotto che le due decisioni di merito si fondassero su differenti ragioni di fatto, con la conseguenza che nessun rilievo sul piano motivazionale sarebbe ammissibile.

Del resto, se è vero che il principio di non contestazione riguarda i fatti storici allegati, non i documenti in quanto tali (per Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6172 del 05/03/2020 e Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14399 del 23/05/2024, infatti, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni, e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c. o di proporre - ove occorra - querela di falso, restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice; cfr., in tal senso, Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6606 del 06/04/2016 e Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3306 del 11/02/2020), è altrettanto vero che la mancata contestazione del contenuto fattuale dei documenti equivale ad ammissione del fatto. Invero, in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17889 del 27/08/2020).



Nel caso di specie, le odierne ricorrenti non hanno mai contestato specificamente le prestazioni fornite dal professionista, le ore assicurate e le attività dal medesimo svolte, essendosi limitate a una contestazione generica.

D'altro canto, fermo restando che, dal punto di vista delle preclusioni processuali, sono stati prodotti tempestivamente in giudizio dalla controparte con la seconda memoria numerosi documenti, non risulta che le odierne ricorrenti, a fronte di un esiguo termine di venti giorni, di cui al n. 3 dell'art. 183, comma 6, c.p.c., per replicare, abbiano chiesto di essere rimesse in termini.

Le ricorrenti, peraltro, nonostante l'asserita complessità della documentazione *ex adverso* prodotta, hanno chiaramente mostrato di comprenderne esattamente il contenuto, ponendola a fondamento - unitamente al riconoscimento avvenuto mediante la lettera ricognitiva sottoscritta da tutte le ricorrenti - dell'accertamento dell'avvenuta corretta esecuzione delle prestazioni professionali rese dal legale.

Da ultimo, la censura concernente l'asserito generico e del tutto indebito utilizzo in sentenza di "documenti alluvionalmente prodotti, totalmente inesplicati e unilateralmente formati" è all'evidenza generica e apodittica, non essendo accompagnata da un esame analitico dei detti documenti, i quali, peraltro, in violazione del principio di specificità, non vengono neppure trascritti, almeno nei loro passaggi maggiormente significativi.

11. Con il nono motivo le ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 1325, 1343, 1344, 1418, 1460 e 2237 c.c., anche in relazione all'art. 31 cod. deont. for., per non aver la Corte d'appello rilevato la radicale invalidità del *negotium sceleris* del 23 novembre 2018 sulla pretesa ricognizione congiunta delle prestazioni rese dall'Avv. [REDACTED] e degli "pseudo-palmari", che dissimulano altrettanti patti di quota lite, inerenti alla causa danese contro il gallerista [REDACTED] con un preteso diritto di



“prededuzione in bianco” attribuito dall’Avv. [REDACTED] a sé medesimo per compensi indeterminati e autoliquidati, nonché l’inadempimento grave ai propri doveri minimi e alle più elementari obbligazioni dell’avvocato, sottoscrivendo la transazione con il debitore danese [REDACTED] valendosi di una risalente procura generale alle liti, senza rivelare alcunché alle clienti e, per di più, tentando di farsi bonificare euro 1.600.000 circa su propri conti correnti in Italia, nonostante le contrarie istruzioni delle clienti (in particolare, quelle istruzioni impartite di depositare la somma sul conto di [REDACTED] [REDACTED] per la quota di sua spettanza).

11.1. Il motivo è infondato.

Con riferimento all’asserita dissimulazione, tramite i cc.dd. palmari, di vietati patti di quota lite, si rinvia all’analisi del settimo motivo.

Per quanto concerne gli altri due aspetti denunciati, la Corte d’appello ha affermato che:

- l’accordo sottoscritto in data 23.11.2018 in ordine al riconoscimento di un diritto di prededuzione all’avv. [REDACTED] (a soddisfazione dei propri crediti professionali delle somme costituenti i proventi della vendita di opere d’arte e/o derivanti dalla conclusione favorevole del processo di appello nei confronti di [REDACTED] davanti alla Corte d’appello di Copenaghen) era valido, atteso che la sua funzione (rendere più certe le reciproche obbligazioni tra le parti, con riguardo a tutti i mandati conferiti) era lecita e meritevole di tutela nell’ambito di un rapporto che durava già da diversi anni e l’art. 31 del codice deontologico forense prevede che “L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso a) quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita”;
- quanto alla sottoscrizione della transazione con [REDACTED] dai documenti prodotti dalle appellanti emergeva che le [REDACTED] erano state informate della transazione, avendone ricevuto una bozza, e non erano contrarie al contenuto della stessa, ma solo alle modalità di esecuzione del versamento (avendo, dapprima, la sola [REDACTED] [REDACTED] richiesto che la quota di sua



spettanza venisse accreditata su un conto a lei intestato e, successivamente, tutte le [REDACTED] rivolto tale richiesta all'avv. [REDACTED] difensore danese, chiedendogli che qualunque versamento venisse inviato su un conto a loro cointestato); del resto, le medesime con la scrittura del 23.11.2018 avevano, come detto, espressamente assunto l'obbligo di destinare in prededuzione le utilità della causa danese al pagamento dei compensi professionali dell'avv. [REDACTED] il quale, quindi, in forza della procura generale alle liti del 2013 di cui era in possesso, aveva transatto la causa sulla base delle condizioni comunicate in precedenza alle proprie assistite e su cui non avevano espresso dissenso (agendo quindi in attuazione del proprio diritto riconosciuto dalle stesse con la richiamata scrittura privata a destinare la somma al pagamento dei propri compensi). Già in precedenza il tribunale aveva evidenziato che la funzione della scrittura datata 23.11.2018, di rendere più certe le reciproche obbligazioni tra le parti, con riguardo a tutti i mandati conferiti, era "certamente lecita e meritevole di tutela nell'ambito di un rapporto che durava già da diversi anni".

Invero, l'accordo rappresentava una ricognizione negoziale di prestazioni e crediti, liberamente sottoscritta, ratificativa di rapporti preesistenti.

Del resto, è incontestato che il difensore danese Avv. [REDACTED] a seguito delle pressioni ricevute dalle sorelle [REDACTED] ha deciso di depositare le somme derivate dalla transazione presso la Banca [REDACTED], dove tuttora giacciono in deposito infruttifero per un ammontare corrispondente a circa euro 1.600.000 (cfr. pag. 123 del ricorso).

11.2. Per quanto riguarda la censura avente ad oggetto l'addebito a carico delle eredi [REDACTED] del pagamento delle spese legali del procedimento di diffamazione promosso dagli eredi [REDACTED] nei confronti del [REDACTED] la Corte di merito ha posto in rilievo che «il procedimento di diffamazione intentato dalla [REDACTED] [REDACTED] -anche- nei confronti dell'avv. [REDACTED] per aver pubblicato articoli sul [REDACTED] nell'interesse condiviso anche delle



appellanti di denunciare l'inaffidabilità della Fondazione nell'attribuire la falsità di alcune opere dell'autore la cui autenticità è oggetto di accertamento da parte del Tribunale di Milano, era espressamente indicato nella scrittura privata del 23.11.2018 fra quelli per cui l'avv. [REDACTED] aveva diritto al compenso che quindi è stato espressamente riconosciuto dalle [REDACTED] con la sottoscrizione della stessa».

Ebbene, quest'ultimo passaggio logico non è stato in alcun modo contrastato dalle ricorrenti.

In definitiva, le doglianze, tendenzialmente astratte, mirano a un riesame del merito.

12. Con il decimo motivo le ricorrenti deducono, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 132, n. 4, c.p.c., e 111, comma 6, Cost., nonché per violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 33 ss. cod. cons., 1261, 1322, 1325, 1343, 1344 e 2233 c.c. e 13.4 LPF (l. 247/2012), anche in relazione agli artt. 25, 29.4 e 31 cod. deont. for., per non aver la Corte territoriale ritenuto che i sedicenti "palmari" e i "diritti di prededuzione" consegnati dall'Avv. [REDACTED] dissimulassero patti di quota lite e/o pattuizioni di illegittime ritenute di beni e/o somme delle clienti per compensi non previamente determinati e autoliquidati *a posteriori* in misura esorbitante per una non meglio chiarita né dimostrata attività professionale, in contrasto sia con le norme di protezione dei consumatori (Dir. 93/13 e artt. 33 ss. cod. cons.), sia con l'art. 1261 c.c. sul divieto di cessione della *res litigiosa*, sia con le regole di proporzionalità e ragionevolezza nella determinazione dei compensi (artt. 1322, 1325, 1343, 1344 e 2233 c.c.), anche in relazione agli artt. 13.4 LPF, 25, 29.4 e 31 cod. deont. for., oltre a porsi in radicale violazione delle norme che impediscono agli avvocati di svolgere attività di mediazione nella vendita di beni mobili, a pena di nullità, ai sensi degli artt. 3 r.d. 1578/1933 e 6 l. 39/1989 (avuto riguardo agli abnormi e autoliquidati compensi,



trattenuti dall'Avv. [REDACTED] sulla vendita di opere di [REDACTED] [REDACTED] e di [REDACTED] [REDACTED]

12.1. Il motivo è infondato.

Per quanto concerne l'asserita dissimulazione, attraverso i palmari e i diritti di prededuzione, di patti di quota lite, si rinvia al settimo motivo, nell'analisi del quale la doglianza è stata affrontata.

Con riferimento all'incasso del prezzo di vendita delle opere "[REDACTED] [REDACTED] di [REDACTED] e "[REDACTED] di [REDACTED] la Corte d'appello ha rappresentato, quanto alla prima, che con lettera del 2.10.2014 [REDACTED] [REDACTED] dapprima, aveva conferito all'avv. [REDACTED] il mandato a vendere il dipinto, stabilendo il prezzo di vendita e riconoscendo al medesimo (ferma l'applicazione del regime tariffario già pattuito con riduzione del 50%) un *success fee* pari al 5% del prezzo di vendita (tale compenso era un palmario e non un patto di quota lite, in quanto aggiuntivo a quello tariffario già previsto) e, poi, lo aveva autorizzato espressamente, prestando il consenso alla richiesta dello stesso contenuta nella lettera del 29.10.2014, a trattenere la somma di € 520.024, detratta dal prezzo di vendita dell'opera di [REDACTED] a pagamento dei crediti maturati dallo studio per l'opera professionale prestata per lo svolgimento delle attività colà puntualmente indicate; in relazione all'opera di [REDACTED] premesso che la transazione era stata stipulata fra le parti (vale a dire, con i comproprietari eredi [REDACTED] in data 11.12.2015 (attribuendo il dipinto in proprietà esclusiva alle eredi [REDACTED] laddove la decisione di porre in vendita l'opera per l'importo di 120.000 € e di autorizzare l'avv. [REDACTED] a trattenerne il prezzo in attuazione dell'accordo del 23.11.2018 era stata comunicata per scritto allo stesso nel febbraio 2019 e confermata anche con il consenso delle figlie in data 19.2.2019 (deposizione teste [REDACTED] quando il dipinto era stato venduto non era più *res litigiosa*, con la conseguenza che anche la cessione del credito ad incassarne il prezzo non violava il divieto dell'art. 1261 c.c..



Quest'ultima affermazione, in particolare, è perfettamente in linea con Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14705 del 10/05/2022 (v., in precedenza, già Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1319 del 24/02/1984), peraltro richiamata in sentenza, secondo cui, in tema di divieto di cessione a favore di determinate persone di crediti e diritti litigiosi, il dato testuale e la *ratio* dell'art. 1261 c.c., diretta ad impedire speculazioni sulle liti da parte dei pubblici ufficiali e degli esercenti le professioni legali che svolgono la loro funzione nell'ambito della giurisdizione dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale sia sorta la controversia, consentono di affermare che il divieto stesso non trova applicazione riguardo a un credito la cui controversia sia stata definita con sentenza passata in giudicato. Ai sensi dell'art. 1965 c.c., infatti, "la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro".

Non pertinente è il richiamato operato a Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 29834 del 20/11/2018, la quale, evidentemente riferendosi ad una fattispecie difforme da quella in esame, ha affermato il principio secondo cui sussiste violazione del divieto di cessione di cui all'art. 1261 c.c. nell'ipotesi in cui un avvocato, oltre a rendersi cessionario di un credito, abbia avuto dal cedente anche uno specifico mandato professionale per avviarne l'azione di recupero presso il debitore moroso, atteso che è coerente con la *ratio* della norma - la quale è diretta ad impedire la speculazione sulle liti da parte dei soggetti in essa contemplati - la sua interpretazione estensiva che sia volta ad attribuire un significato ampio al sintagma "diritti sui quali è sorta contestazione".

Del resto, le ricorrenti non si sono neppure peritate di trascrivere, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, la detta transazione, onde porre questo Collegio nelle condizioni di scrutinarne la portata.

La questione sottesa all'asserita violazione dell'art. 3, comma 1, r.d. 1578/1933 (secondo cui "pone in essere un comportamento



disciplinariamente rilevante ed in contrasto con i principi della deontologia forense l'avvocato che intrattenga con il proprio cliente rapporti di carattere economico e commerciale estranei al mandato professionale, così snaturando l'attività difensiva") non viene menzionata nella sentenza impugnata, con la conseguenza che le ricorrenti avrebbero dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale l'avessero tempestivamente sollevata.

Anche di recente questa Sezione (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2135 del 29/01/2025, allineandosi a Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28914 del 05/10/2022) ha ritenuto valido il patto di quota lite che non violi il divieto di cessione dei crediti litigiosi di cui all'art. 1261 c.c., a meno che il rapporto tra il compenso pattuito e il risultato conseguito, stabilito dalle parti all'epoca della conclusione del contratto, risulti sproporzionato, per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, valutato sotto un profilo causale nonché sotto il profilo dell'equità, alla stregua della regola integrativa di cui all'art. 45 del codice deontologico forense nel testo deliberato il 18 gennaio 2007. Ebbene, nel caso di specie, le ricorrenti non hanno neppure indicato quale sarebbe stata, in rapporto alla delicatezza e alla complessità degli incarichi professionali conferiti all'avv. [REDACTED] la tariffa di mercato congrua, in relazione alla quale poter operare la valutazione di proporzione o meno.

Mentre le ricorrenti hanno solo dedotto che l'avv. [REDACTED] avrebbe posto in essere un'attività di intermediazione commerciale, il controricorrente ha evidenziato che, da un lato, quanto all'opera di [REDACTED] ([REDACTED] [REDACTED] avrebbe eseguito puntualmente il mandato conferitogli da [REDACTED] [REDACTED] nella sua qualità di socia unica e liquidatrice della [REDACTED] s.a.s. e, dall'altro lato, il dipinto "[REDACTED] di [REDACTED] è stato venduto direttamente all'acquirente da lei prescelto ed al prezzo autonomamente determinato da [REDACTED] sempre nella predetta qualità.

Da ultimo, il rilievo delle ricorrenti, secondo cui la vendita (sia pure sulla base di un mandato) di un quadro integrerebbe un'attività di



intermediazione commerciale, che nulla avrebbe da spartire con l'attività propria dell'avvocato e che oltretutto presupporrebbe l'iscrizione al relativo albo dei mediatori autorizzati ai sensi della l. 39/1989, è infondato. Invero, è configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cd. atipica, fondata su contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (cd. mediazione unilaterale), qualora una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni. L'esercizio dell'attività di mediazione atipica, quando l'affare abbia ad oggetto beni immobili o aziende, ovvero, se riguardante altre tipologie di beni, sia svolta in modo professionale e continuativo, resta soggetta all'obbligo di iscrizione all'albo previsto dall'art. 2 della l. n. 39 del 1989, ragion per cui, il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell'art. 6 della medesima legge, il diritto alla provvigione (Cass., Sez. U, Sentenza n. 19161 del 02/08/2017). Tuttavia, non risulta che l'avv. ■■■■■ abbia svolto, su incarico delle eredi ■■■■■ l'attività di vendita di quadri con professionalità e in modo continuativo.

13. Con l'undicesimo motivo le ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 33 ss. cod. cons., artt. 1322, 1325, 1343, 1360, 1362, 1363, 1366, 1370 e 2233 c.c., nonché 35, comma 2, cod. cons., per aver la sentenza impugnata riconosciuto all'Avv. ■■■■■ un invalido patto di quota lite, camuffato da palmario, sul c.d. "risparmiato" nella causa danese ■■■■■ patrocinata in Danimarca da avvocati danesi in lingua danese.

13.1. Il motivo è infondato.

La Corte d'appello ha ritenuto corretta l'interpretazione data dal tribunale al secondo mandato del 6.5.2014 ritenendo che sulla base dello stesso fosse dovuto il palmario sul "risparmiato" pattuito in occasione del primo mandato del 12.9.2013, emergendo proprio dalla interpretazione del testo che le



parti avevano pattuito le medesime condizioni economiche del mandato originario, con la sola eccezione della riduzione del palmario *success fee* dal 20 al 15%, sicchè era dovuto dalle [REDACTED] all'avv. [REDACTED] anche il palmario sul "risparmiato" conseguente al rigetto della domanda riconvenzionale di [REDACTED] nei confronti delle [REDACTED] nel giudizio danese.

Il testo del secondo mandato è il seguente: «[...] *Vi confermo che in relazione all'assistenza nella procedura pendente a Copenhagen ([REDACTED] verrà applicata la convenzione tariffaria di cui alla lettera mandato del 12 settembre 2013, ferma la riduzione dal venti al quindici per cento del palmare (success fee) a titolo di onorari cui lo Studio avrà diritto sulle somme o utilità che saranno riconosciute a qualsiasi titolo (vale a dire in forza di provvedimenti giudiziali e/o arbitrali di primo grado e/o conciliazioni giudiziali e/o transazioni stragiudiziali) in favore Vostro [...]».*

Il tribunale, dalla circostanza che il secondo mandato riportava la clausola relativa al palmario sulle utilità con riduzione dello stesso e quella sulla revoca condizionata al pagamento dei palmari maturati - identica a quella del primo mandato -, aveva desunto che le parti avessero rinegoziato complessivamente la pattuizione relativa ai palmari con volontà di escludere quella relativa al palmario (del 15%) sul "risparmiato" in ragione del fatto che la stessa non compariva nel secondo mandato.

La Corte territoriale è, pervenuta, invece, alla conclusione in precedenza riportata sulla base di due rilievi: a) perché nel secondo mandato era stato espressamente convenuto che "verrà applicata la convenzione tariffaria di cui alla lettera mandato del 12 settembre 2013, ferma la riduzione dal venti al quindici per cento del palmare (success fee)"; b) quindi le parti avevano convenuto di applicare l'intera convenzione tariffaria della lettera del 12.9.2013, comprensiva: i) della riduzione della tariffa oraria; i) del palmario sul risparmiato; iii) di tutte le altre condizioni contrattuali previste dalle "condizioni economiche", con l'eccezione, ferma la riduzione dal venti



al quindici per cento, del palmare *success fee*. A tal fine ha valorizzato altresì il comportamento successivo tenuto dalle parti - rilevante ai sensi dell'art. 1362, comma 2, c.c. -, atteso che l'importo maturato per il mandato del 6.5.2014 era stato ribadito nella lettera del 29.11.2018 senza alcuna contestazione in merito alla debenza dello stesso da parte delle [REDACTED]

La doglianza formulata dalle ricorrenti a pagina 136 del ricorso è estremamente generica [«Quel che nelle pagg. 27-28 della Sentenza si fa passare per interpretazione letterale e secondo la comune intenzione dei contraenti è contraria a qualsiasi criterio di ragionevolezza, buona fede e correttezza (art. 1366 c.c.), oltre a trascurare la necessità di seguire il criterio dell'*interpretatio contra praedisponentem* (art. 1370 c.c.), tanto più quando si tratti di contratti con i consumatori (art. 35, comma 2, cod. cons.)»].

In ogni caso, la Corte d'appello ha interpretato il contratto sulla base degli artt. 1362 ss. c.c., individuando la volontà effettiva delle parti e ritenendo il palmario applicabile anche alla reiezione di pretese avversarie.

La censura, non individuando specifici canoni violati, è inammissibile. Non è, infatti, consentito in cassazione sostituire l'interpretazione del giudice di merito con una diversa lettura del contratto (Cass. civ., 25 marzo 2023, n. 7476).

Posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura



risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021).

Del resto, in tema di sindacato sull'interpretazione dei contratti, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale non può contestare, in sede di giudizio di legittimità, la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice del merito (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017; conf. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 18214 del 03/07/2024).

14. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto.

Va nella presente sede rilevato che l'esercizio del diritto di critica appare essere stato oltrepassato attraverso l'utilizzo, nel ricorso per cassazione, delle espressioni "altra perla nera" (pag. 125, punto 290) e "assurdità di tal fatta non dovrebbero leggersi mai in sentenze pronunciate in nome della legge e del Popolo Italiano" (pag. 127, punto 295), segnalate altresì dal Sostituto Procuratore Generale.

Viceversa, non ricorrono i presupposti per accogliere la richiesta, generica, del controricorrente di disporre la "cancellazione delle espressioni sconvenienti e offensive indicate nella sentenza di primo e secondo grado, ove contenute negli atti [REDACTED] del presente procedimento, con ogni conseguente statuizione, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 88 e 89 c.p.c." e specifica del Sostituto Procuratore Generale con riferimento alle ulteriori espressioni "l'abisso" che sarebbe stato raggiunto dalla sentenza Impugnata e la "palese assurdità dell'incredibile affermazione" pure ascritta al giudice di appello. Invero, sebbene il giudice possa esercitare il potere di cancellazione anche d'ufficio, in ogni stato del processo, senza che sia necessaria una specifica istanza di parte e, *a fortiori*, senza che sia richiesta l'analitica indicazione delle frasi ritenute offensive, avendo l'eventuale istanza della parte natura di mera sollecitazione (non di domanda



giudiziale), l'uso nel ricorso per cassazione di alcune espressioni eccessive non risulta dettato da un passionale e incompasto intento dispregiativo, rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conserva pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, essendo le stesse preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni.

14.1. Le spese del presente giudizio, ivi comprese quelle concernenti il subprocedimento ex art. 373 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. L'ordinanza emessa, ex art. 373 c.p.c., nel procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello non deve, infatti, contenere la liquidazione delle spese, trattandosi di una pronuncia soltanto provvisoria, la cui efficacia è condizionata all'esito del giudizio di cassazione e di fronte alla quale non esiste una parte definitivamente soccombente, sicché la relativa liquidazione spetta alla Corte di cassazione, nell'ambito di quella delle spese del giudizio di legittimità.

Non sussistono, da ultimo, le condizioni per una condanna delle ricorrenti per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendosi ritenere che le medesime abbiano instaurato il presente giudizio con dolo o colpa, ma pur sempre nella convinzione della fondatezza delle loro tesi.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna le ricorrenti al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 8.000,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap;

ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto;



ordina la cancellazione dal ricorso delle espressioni indicate in motivazione nel § 14.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 28.5.2026.

Il Presidente

Dott. Francesco Maria Cirillo

Il Consigliere estensore

Dott. Andrea Penta

